

Al Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Via PEC

Roma, 10 marzo 2024

**Osservazioni sul Codice Deontologico proposto dal C.N. il 26 febbraio 2024**  
**In pubblica consultazione sino al 10 marzo 2024**

Con l'informativa n. 22 del 26 febbraio 2024 il CNDCEC ha divulgato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali la bozza del nuovo Codice Deontologico, ponendolo in pubblica consultazione sino al 10 marzo 2024 con indicazione di divulgarlo agli iscritti e ai Consigli di Disciplina, al fine di consentire la produzione di eventuali osservazioni.

In premessa, non può che osservarsi come la tempistica riservata alla pubblica consultazione, pari a soli giorni 14 da calendario, sia troppo breve, non consentendo neanche ai Presidenti degli Ordini competenti per territorio, pur quando ne sentivano esigenza, di convocare assemblee ad hoc per dibatterne con gli iscritti del loro comprensorio al fine di acquisire eventuali rilievi.

Ancora in premessa, dai primi *rumors* comparsi su alcuni editoriali, si è venuti a conoscenza che il Consiglio Nazionale ha dato avvio alla riscrittura del D.Lgs. 139/05, della quale si è certi che si metterà in conoscenza quanto prima la platea di oltre centoventimila iscritti. Se ciò fosse vero, tuttavia, non si può non domandarsi quali siano state le eventuali ragioni sottese all'operata inversione dell'iter che, fisiologicamente, avrebbe dovuto avere dapprima riguardo alla riforma della nostra carta costituzionale (D.Lgs. 139/05 vigente) e solo successivamente estendersi all'armonizzazione delle norme interne (codici e/o regolamenti), atteso che **l'iter invertito ha altresì prodotto il risultato che taluni articoli sono, com'è di tutta evidenza, formulati in violazione di attuali disposizioni di legge.**

Al riguardo, si osserva che il mancato coinvolgimento ex ante degli iscritti e/o dei Consigli degli Ordini competenti per territorio nonché delle Associazioni Sindacali di Categoria, ha comportato diverse "sviste". Per citare un esempio che non può trascurarsi: non si è provveduto a codificare i comportamenti cui l'iscritto è obbligato a uniformarsi nelle ipotesi di astensione di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, approvato nel mese luglio 2014 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.08.2014.

Una prima considerazione non può essere sottaciuta circa l'aver disatteso l'invio alle Associazioni Sindacali di Categoria che, in qualità di organismi costituzionalmente riconosciuti ed aventi rilievo nell'ambito delle tutele dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, a parere di chi scrive, avrebbero dovuto essere destinatarie dell'informativa, se non persino interessate ex ante, al fine di formulare proposte utili alla scrittura del nuovo Codice Deontologico.

Tanto premesso, si aggiunga che sin da una prima lettura del documento, offerto a sezioni contrapposte, nel quale a sinistra è contenuta la versione oggi vigente e a destra la versione proposta e già approvata dal Consiglio Nazionale, si evidenzia che non tutte le variazioni apportate sono state debitamente poste in evidenza con lo spiacevole e rischioso risultato che queste potrebbero non essere state oggetto di attenta valutazione dai destinatari dell'informativa n.22.

Si richiede pertanto che esso venga rivisitato e corretto dal Consiglio Nazionale, previa sospensione della pubblica consultazione in corso, e solo successivamente divulgato con le opportune e puntuali evidenze. Si chiede altresì che vengano preliminarmente divulgate le bozze di riforma del D.Lgs. 139/05, propedeutiche ad una corretta interpretazione delle modifiche ipotizzate al codice deontologico e poste in pubblica consultazione.

Nelle more del riscontro alle diverse richieste inoltrate da Associazioni Sindacali quanto, per ciò che è noto, anche da sedi territorialmente competenti di diversi Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rimane il ricorso al farsi parti attive nel tempo che è stato assegnato per la pubblica consultazione pur senza poter neppure ipotizzare di conoscere quali tipologie di osservazioni siano state e saranno trasmesse dagli iscritti o da chi è stato interessato dalla informativa e quali eventuali rilievi verranno mossi da chi riscontrerà l'invito.

**In conclusione, espressamente e preliminarmente richiedendo la sospensione ed il rinvio della pubblica consultazione del Codice Deontologico, riservandone il successivo esame alla platea degli iscritti, espressamente e preliminarmente richiedendo la divulgazione delle bozze del riformato D.Lgs. 139/05, ugualmente non ci si sottrae a segnalare alcune, a nostro parere, già evidenti criticità così come di seguito.**

Fatte le premesse e considerazioni sopra riportate, si è ritenuto utile invitare espressamente gli iscritti ad operare un attento esame del Codice Deontologico in parola ed a fornire le loro indicazioni al fine di farle confluire nel presente documento.

Nello spirito collaborativo che anima ogni azione delle nostre Associazioni, si trasmette il presente documento, per quanto sin qui osservato, con riserva di ulteriori e successive integrazioni.

### Titolo I – Disposizioni Generali – Art. 1 Definizioni

L'art. 1 del Codice Deontologico proposto in pubblica consultazione, esprime e chiarisce le specifiche indicazioni circa le attribuzioni, le sottese prerogative, e le esplicitazioni di ciò che è nel contenuto del medesimo Codice.

**Non risulta essere stata evidenziata la modifica, delle lettere e) ed f)** dell'art. 1 che modifica le attribuzioni di "Consiglio dell'Ordine" e di "Consiglio di Disciplina" omettendo, con riferimento agli stessi, la competenza riconosciuta dal Capo II e dal Capo V del D.Lgs. 139/05.

Infatti, dall'originaria indicazione "territorialmente competente" discende uno specifico insieme di attribuzioni previste e individuate dalla legge ai Consigli degli Ordini e ai Consigli di Disciplina e che esprime una autonomia regolamentare interna, che tout court sembrano essere state cassate assegnando solo l'indicazione di una mera territorialità.

In considerazione della imminente riforma del D.Lgs. 139/05, si ritiene indispensabile il ripristino della indicazione "territorialmente competente" in luogo del "territoriale" contenuto nel nuovo Codice Deontologico, preliminarmente prevedendo nuova divulgazione del documento ponendo in opportuna evidenza l'aspetto osservato.

1. Ai fini del presente Codice deontologico:	1. Ai fini del presente Codice deontologico:	
a. "decreto n. 139 del 2005" indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";	a. "decreto n. 139 del 2005" indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";	
b. "professionista" indica chi è iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti Contabili; ai fini del presente Codice deve altresì considerarsi "professionista" la società costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183;	b. "professionista" o <b>"iscritto"</b> indica chi è iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti Contabili. <b>Ai fini del presente Codice deve altresì considerarsi "professionista" o "iscritto" la società costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ed iscritta nell'Albo; i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa;</b>	
c. "esercizio della professione" indica l'esercizio dell'attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;	c. "esercizio della professione" indica l'esercizio dell'attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;	
d. "Consiglio Nazionale" indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti	d. "Consiglio Nazionale" indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti	

Contabili”;	Contabili”;	
e. “Consiglio dell’Ordine” indica il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;	e. “Consiglio dell’Ordine” indica il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriale;	<b>Non evidenziato ma variato. Da ripristinare originario</b>
f. “Consiglio di Disciplina” indica il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;	f. “Consiglio di Disciplina” indica il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriale;	<b>Non evidenziato ma variato. Da ripristinare originario</b>
g. “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione nell’Albo;	g. “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione nell’Albo;	
h. “cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;	h. “cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;	
i. “Codice” indica il presente Codice Deontologico della Professione.	i. “Codice” indica il presente Codice Deontologico della Professione.	

#### **Art. 14 (ex art. 15) – COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI**

Se si concorda con la linea generale tesa alla collaborazione fra colleghi già prescritta all’articolo in esame, non si può altrettanto concordare con le modifiche iscritte nel novellato comma 2.

Esse risultano essere improntate a caratteri di discrezionalità e soggettività di cui non può trarsi un immediato comportamento richiesto dal Codice Deontologico da adottare.

Il comma 2 oggi vigente già ben delineava le ipotesi di violazione subordinandole alle espressioni sconvenienti ovvero offensive. Fermo restando che **“qualsiasi modalità o strumento”** non si può ritenere in astratto escluso nell’attuale comma 2 e, pertanto, l’inserimento appare un surplus non necessario, il preciso riferimento al **non “svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale e/o espletate in organismi istituzionali di categoria”** assume più la sostanza di voler limitare la libertà di espressione.

Non si comprende, infatti, **con quali modalità possa estrinsecarsi l’ipotesi di svilimento** atteso che esso tipicamente afferisce ad un ampio coacervo di sensazioni personali o soggettive. Si potrebbe incorrere, ad esempio, in detta violazione ogni qualvolta ci si trovasse ad esprimere una critica o un disappunto anche con riferimento alle attività istituzionali di categoria ma anche ogni qualvolta una

attività condotta con spirito proattivo e di interesse alla soluzione di circostanze venga posta in essere, ad esempio, da un Consiglio dell'Ordine territorialmente competente o da una Associazione di Categoria.

La libertà di pensiero, di critica, di disappunto e persino il professarsi in distonia con una linea, anche politica, ove riferita alle attività istituzionali di categoria, se condotta avendo riguardo a correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità, può invece rappresentare elemento importante di confronto e arricchimento.

Vale anche la pena di sottolineare che la declinazione proposta affatto esprime un comportamento dai contorni ben definiti e consegna la valutazione alla libera interpretazione di sensazioni umane non calibrabili in modo oggettivo. Ciò, infatti, che per alcuni può rappresentare un comportamento censurabile, seppur non definito, per altri infatti può costituire desiderio di confronto e di coinvolgente partecipazione.

**Si richiede pertanto l'eliminazione delle modifiche del comma 2 e il ripristino dello stesso all'attuale prescrizione**

Con riferimento al comma 5, altresì si osserva come non possa considerarsi corretto un comportamento teso alla distrazione del cliente assistito da altro collega senza doverlo comunque ritenere inadeguato al decoro che il professionista deve indispensabilmente tenere. Di converso, la non conformità al decoro della professione non esclude, anzi accompagna, il tenersi di un comportamento scorretto.

**Si richiede pertanto il ripristino del comma 5**

<p>1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.</p>	<p>1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.</p>	
<p>2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.</p>	<p>2. Il professionista non può usare, <b>con qualsiasi modalità e strumento</b>, espressioni sconvenienti, <b>denigratorie</b> ed offensive, sia nello svolgimento dell'attività professionale, <b>sia al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale. Il professionista, inoltre, non deve denigrare, screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale e/o espletate in organismi</b></p>	<p><b>Si chiede il ripristino del comma</b></p>

	<b>istituzionali di categoria</b>	
3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.	3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.	
4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito	4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono, <b>pertanto</b> , essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.	
5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega	5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto <b>o non conforme al decoro della professione</b> un cliente assistito da altro collega.	<b>Si chiede il ripristino del comma</b>
6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.	6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo i modelli societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.	
7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso	7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. <b>Il professionista non deve offrire o corrispondere, a colleghi o a terzi, provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione o segnalazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.</b> Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche	

#### ART. 20 (ex 21) comma 1- soppressione comma 3 -ampliamento comma 4

L'intera formulazione del nuovo Codice Deontologico appare fortemente improntato su canoni di eccessiva discrezionalità.

Con la riformulazione del comma 1 al presente articolo, ci si trova d'accordo sul divieto imposto al commercialista e/o all'esperto contabile di prestare attività laddove da elementi conosciuti essa si inserisca nel compimento di operazioni illecite.

Non altrettanto, invece, ci si trova d'accordo con le ipotesi ricondotte a elementi "conoscibili", poiché non è mai da escludersi che ciò possa non essere nell'arbitrio consapevole di qualsiasi iscritto.

Invero, l'iscritto potrebbe trovarsi nelle condizioni di avere espletato tutte le possibili attività tese a comprendere lo stato della pratica in parola e di ritenere che essa non lasci adito a supposizioni in violazione di norme.

Solo a posteriori infatti, di sovente, si può acquisire la consapevolezza di essersi trovati coinvolti in un'attività con risvolti illeciti. Si chiede pertanto **l'eliminazione della locuzione "conoscibili" dal comma 1 dell'art. 20 (ex art. 21).**

Con riferimento al comma 3, cassato dalla proposta offerta in consultazione pubblica, si osserva che era norma di assoluto buon senso oltre che esigenza irrinunciabile di garanzia dei terzi. Il professionista deve compiere una concreta e oggettiva autovalutazione del proprio studio, peraltro prevista da norme in materia di antiriciclaggio, nonché delle proprie competenze finalizzate all'accettazione di un incarico; in assenza delle competenze specifiche e/o di adeguata organizzazione dello studio egli deve desistere poiché la responsabilità che assumerebbe nei confronti del cliente incautamente assistito riverbererà inevitabilmente effetti sullo stesso mandatario (cliente) così come sul professionista eventualmente inadempiente e potrebbe riverberare effetti persino sull'immagine della categoria.

**Si osserva e si richiede che l'intero articolato, con specifica evidenza del comma 2 e del comma ex 3 dell'articolo in esame, venga ricondotto al Codice Deontologico ora vigente.**

Al nuovo comma 3 va aggiunta la informazione al cliente, sia della esistenza del Codice Deontologico della Professione del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, della tutela in caso di malattia o infortunio del Professionista.

<p>1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali.</p>	<p>1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice. <b>Deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti o conoscibili, desuma che possa essere utilizzata al fine di realizzare una operazione illecita</b></p>	
---	--	--

<p>2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l'incarico.</p>	<p>2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l'incarico.</p>	
<p>3. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un'adeguata organizzazione dello studio.</p>		<p><b>Si chiede il ripristino del comma</b></p>
<p>4. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione.</p>	<p>3. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri, nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione.</p>	<p>3. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri, nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione, <b>del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, della tutela in caso di malattia o infortunio del Professionista.</b></p>

#### **Art. 24 (ex art. 25) Compenso Professionale**

In merito al nuovo articolo 24, si rileva una eccessiva discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza del compenso.

In particolar modo il **secondo comma**, nella parte in cui prevede che la misura del compenso "**deve essere adeguata all'importanza dell'opera**".

Essendo il compenso liberamente determinato dalle parti, la potenziale valutazione dell'adeguatezza potrebbe essere effettuata applicando il D.M. 140/2012.

Si rammenta che, il citato D.M. resta ancorato a parametri di valutazione vecchi di oltre 12 anni, non più attuali.

Pertanto, fino a quando non si avrà contezza dell'aggiornamento del D.M. 140/2012, si ritiene non dover variare il comma secondo e di ripristinarlo alla versione originaria.

I commi 4, 5 e 6 presentano variazioni non eccessivamente significative



Pur comprendendo il senso **del comma sette**, il quale cerca di arginare i fenomeni di pubblicità aggressiva basata su compensi irrisori, si ritiene che debba essere ulteriormente rafforzato, vietando in assoluto il riferimento al compenso nelle proposte o pubblicizzazioni di prestazioni professionali.

Prevedere, inoltre, che solo in casi eccezionali e/o particolari, sia prevista la gratuità o un compenso sottosoglia quali ad esempio parentele strette e/o prestazioni scaturenti da una prestazione principale retribuita con adeguato compenso.

Come, ad esempio, la compilazione di una dichiarazione dei redditi ad un congiunto o un semplice calcolo IMU su di un immobile del coniuge di un cliente soggetto partita IVA.

Il tutto lasciato al buon senso ed ai corretti rapporti di cordialità

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.	1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente	Invariato
2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.	<b>2. Il professionista deve rendere noto preventivamente, in forma scritta, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all'importanza dell'opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi.</b>	<b>Da ripristinare nella precedente versione</b>
3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.	3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale	
4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme	4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestatamente sproporzionato, <b>sia in eccesso che in difetto</b> , all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente,	

anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.	la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.	
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.	5. <b>Salvo diverso accordo con il cliente</b> , la ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.	
6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.	6. È fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate, <b>salvo quanto previsto all'art. 22, comma 5, del presente Codice.</b>	
	7. Il professionista non può proporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento, prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici.	7. Il professionista non può proporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento, prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici. In ogni caso è fatto divieto pubblicizzare il compenso per la prestazione professionale proposta o pubblicizzata.
		8. Solo in casi eccezionali e/o particolari, adeguatamente comprovati, come nel caso di prestazione a congiunto o meramente accessoria a prestazione principale già retribuita dal cliente, il professionista potrà prevedere la gratuità o un compenso sottosoglia.

### **Art. 25 Equo Compenso**

In merito all'articolo 25, preso atto che, ai sensi della legge 49/2023, l'equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale svolte in favore

di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, mandatarie ed alle società che nell'anno precedente abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o abbiano presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro, essendo il compenso determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto di riferimento, quale il D.M. 140/2012, anche in tale previsione si evidenzia che tali parametri restano ancorati a valutazioni effettuate oltre 12 anni fa e non più corrispondenti all'attuale realtà, si ritiene **dover stralciare tale articolo**, in attesa dell'aggiornamento del citato D.M. e della sua valutazione.

	<p><b>1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:</b></p> <p><b>a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l'esercizio dell'attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;</b></p> <p><b>b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.</b></p>	<p><b>Stralciare in attesa di valutazione nuovi parametri D.M. 140/2012 o di nuovo D.M. in merito</b></p>
	<p><b>2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso,:</b> a) del valore e natura della pratica; b) dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) del pregio dell'opera prestata e g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.</p>	<p><b>Stralciare in attesa di valutazione nuovi parametri D.M. 140/2012 o di nuovo D.M. in merito</b></p>

### **Art. 26 Elettorato Attivo**

Si evidenzia che, le modifiche apportate all'art. 26, si figurano in contrasto col vigente D. Lgs. 139/05 avendo riferimento al coinvolgimento dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nella loro funzione elettorale.

Infatti, l'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 139/05 così dispone: *"L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista."*

Va da sé che, così come già esposto in premessa, torna ancora una volta chiaro ed evidente che, l'approvazione

del Codice Deontologico non può che subordinarsi alle modifiche della norma principale (D.Lgs. 139/05) e non può contenere o addirittura incautamente, poiché in spregio alla successione temporale delle norme nonché alla corretta graduazione delle fonti, anticipare i comportamenti a cui gli iscritti dovranno eventualmente uniformarsi per legge ancor prima che per regolamento interno.

Alla data in cui si scrive, infatti, trascura il Consiglio Nazionale che è vigente una specifica norma (l'art. 25 comma 5 D.Lgs. 139/05 sopra integralmente riportato) che il Codice Deontologico, così come licenziato, sta disattendendo, traslando in capo al singolo professionista la rappresentatività attiva in ambito elettorale.

Si rinnova la necessità imprescindibile di sospendere la pubblica consultazione del nuovo Codice Deontologico e, nelle more della riforma del regolamento a valere quale norma dello Stato, si richiede il ripristino dell'art. 26 e la cancellazione della modifica proposta.

1. Il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.	1. Il professionista partecipa alle <b>attività istituzionali degli organi rappresentativi della categoria e alle assemblee elettive locali e nazionali.</b>	<b>La modifica appare incoerente con l'attuale previsione del D.Lgs. 139/2005; si chiede di lasciare inalterata la precedente versione del comma.</b>
2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati.	2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati.	

### **Art. 27 ex comma 3 – Elettorato Passivo**

Non si comprendono le ragioni che hanno condotto all'eliminazione del comma 3 art. 27 oggi vigente.

Atteso che il Codice Deontologico è fortemente impernato su canoni di decoro, onorabilità, correttezza, così come già previsti peraltro dal D. Lgs. 139/05, l'aver cassato il comma 3 reca l'idea di adottare due pesi e due misure, che non possono coniugarsi con la volontà espressa in tutto il Codice.

E' pur vero che i professionisti possono incorrere, loro malgrado, in violazioni di carattere penale, pur sé di natura colposa, anche su questioni e/o materie ben diverse dall'esercizio della professione, per le quali si potrebbe, in un contesto di generale valutazione, fare delle considerazioni diverse; tuttavia non si può in alcun modo soprassedere alle ipotesi di reato che siano state, anche solo in parte, discendenti da reati compiuti

nell'esercizio della professione o ad essa affini.

Si cita, a mero titolo di esempio, una valutazione deontologica in seno al Consiglio di Disciplina nel qual seno un componente è stato, con sentenza definitiva, giudicato colpevole per la medesima violazione.

Si chiede pertanto il **ripristino del comma 3 al presente articolo.**

<p>1. Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candidati per la medesima carica.</p>	<p>1. Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività, non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi candidati per la medesima carica.</p>	
<p>2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti di altri candidati</p>	<p>2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti di altri candidati</p>	
<p>3. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di componente il Consiglio dell'Ordine o di componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive.</p>		<p><b>Si chiede il ripristino del comma e la sua estensione anche al nuovo organismo (CPO) e all'organo di controllo</b></p>

### **Articolo 39 – RAPPORTI CON I MEZZI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE SOCIALE**

Si fa non poca fatica a comprendere la limitazione delle comunicazioni rese dall'iscritto al potenziale cliente.

Se si rimane fermamente d'accordo sul non rivelare notizie coperte dal segreto professionale nonché col non distrarre infedelmente la clientela assistita da altro professionista, nulla può vietare al professionista di rendere note, utilizzando i mezzi di informazione che riterrà maggiormente idonei, le aree di attività esercitate o le aree di specializzazione di cui è dotato.

Al comma 2 appare fortemente limitativo il doversi astenere da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria nella misura in cui il doversi astenere dovrebbe eventualmente e indispensabilmente essere ben ancorato ad una specifica individuazione di principi di carattere non generale bensì ben precisi e declinati senza rischiare di affidarli alla libera valutazione o alla interpretazione personale.

Non può rischiarsi che una qualsiasi espressione di dissenso alle posizioni delle istituzioni possa intendersi

come voler ledere l'onorabilità delle stesse.

L'intero articolato in parola, pertanto, si ritiene declini già chiaramente le modalità di comportamento e, pertanto, si chiede il **ripristino dell'intero art. 39**.

<p>1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.</p>	<p>1. Nei rapporti con la stampa e con tutti gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista <b>non deve fornire notizie coperte dal segreto professionale, spendere il nome dei propri clienti, enfatizzare le proprie capacità professionali e comunicare informazioni equivocate, ingannevoli o suggestive.</b></p>	
<p>2. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2(1), 11(2), 15, comma 2(3), 28, comma 1(4) e 29, comma 1(5).</p>	<p>2. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto <b>deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli: 6, commi 1 e 2(1); 11(2); 14, comma 2(3); 28, comma 1(4) e 29, comma 1(5).</b></p>	

#### Articolo 44

#### INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ INFORMATIVA E UTILIZZO DEI TITOLI

#### Ex Art. 44 – Informazione e pubblicità informativa

#### Con specifico riferimento al comma 5

**L'art. 3 del Decreto Lgs. 139/2005** istitutivo dell'Albo unico espressamente richiama al termine abbreviato "**commercialista**".

*"È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto."*

Il contesto normativo nel quale, sin dunque dalle prime battute al Capo I - Disposizioni Generali della sua emanazione, da esplicitamente atto dell'utilizzo del termine abbreviato esprimendo il divieto dell'utilizzo da parte del professionista non iscritto.

Sorprende che nel contesto temporale odierno, intriso di progetti tesi a semplificazione e modernizzazione dei sistemi di comunicazione, il Codice Deontologico licenziato dal Consiglio

Nazionale proponga di tornare indietro di decenni peraltro sconfessando peraltro lo stesso CN che, dal giorno del suo insediamento e nelle più disparate occasioni, nella persona del suo Presidente ha fatto sempre riferimento esplicito proprio al termine abbreviato “Commercialista”; ne sono piene le pagine istituzionali dei social network come dei comunicati emanati, i testi presenti nel sito web del Consiglio Nazionale o le registrazioni audio/video.

Non è intendimento di nessuno voler omettere il percorso di formazione ante abilitazione all’esercizio della professione di ciascun Commercialista; tuttavia, ed al contempo, non può oggi (ri)aprirsi uno scenario di divisione interna alla categoria sul tema dei titoli, atteso che dal 2008 (ben 16 anni fa e addirittura 19 a partire dal decreto istitutivo dell’albo unico) tutti i Commercialisti risultano iscritti alla Sezione A del medesimo Albo professionale.

Le innumerevoli segnalazioni/osservazioni ricevute dalle scriventi Associazioni, nonché le ormai copiose pubblicazioni di cui abbiamo avuto lettura nel corso di questi (pochi) giorni concessi di pubblica consultazione, rappresentano, con estrema evidenza, come il tempo trascorso dall’istituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, abbia ben evoluto il *sentiment* di una categoria che ha subito nel tempo attacchi dall’esterno tesi alla perdita di prerogative già riconosciute dal D. Lgs. 139/05, che subisce lo svuotamento di materie trasfuse all’interno di specifici istituti o istituendi albi e che desidera unicamente di (ri)trovare compattezza e di riaffermare il ruolo sociale e di alto profilo in tema economico, oltreché fiscale.

Specificamente, l’introduzione del **comma 5 all’art. 44, di cui si chiede l’eliminazione**, appare anacronistico oltre che fortemente divisivo per una categoria che deve essere piuttosto esortata e ancor più motivata a proseguire fermamente il suo cammino, ormai quasi ventennale, in modo unitario essendo l’unica categoria ordinistica ad abbracciare l’ambito economico e fiscale.

È opportuno altresì evidenziare che le ulteriori modifiche proposte all’art. 44 affatto si coniugano coi nostri tempi in cui i ritmi generati dal mondo sempre più digitalizzato, dall’intelligenza artificiale, nonché dalla sempre più spinta presenza dell’intero comparto delle professioni (anche esterna al nostro albo) sui social network, poco si concilia con le limitazioni contenute nel documento posto in consultazione pubblica.

**Si osserva e si richiede che l’intero articolato, con specifico riferimento al comma 5 dell’articolo in esame, venga ricondotto al Codice Deontologico ora vigente.**

<p>1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.</p>	<p>1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.</p>	
<p>2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.</p>	<p>2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi <b>e degli strumenti</b> di comunicazione, <b>i quali devono avere fine esclusivamente promozionale</b>, devono in ogni caso ispirarsi ed <b>essere conformi al decoro e all’immagine della professione. È in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni</b></p>	

	telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo i propri servizi professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.	
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.	3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative, <b>enfattizzanti, superlative</b> o suggestive. <b>Ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi.</b>	
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.	<b>4. Nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.</b>	
	<b>5. Al professionista è fatto divieto di utilizzare un titolo professionale non conseguito. Il professionista ha l'obbligo di usare integralmente il titolo previsto dall'ordinamento professionale e di sua competenza ("Dottore Commercialista" o "Ragioniere Commercialista" o "Esperto Contabile"). È fatto divieto di utilizzare il termine "commercialista" senza la completa indicazione del titolo professionale posseduto</b>	<b>Anacronistico Si chiede la eliminazione del comma</b>
5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata	<b>6. Il professionista può, in aggiunta al titolo previsto dall'ordinamento professionale, utilizzare il titolo accademico di professore solo laddove egli sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione, specificando la</b>	



dell'incarico o del contratto.	<b>qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto</b>	
6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.	7. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.	
7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione	8. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione	
8. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.	9. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo, <b>previa autorizzazione scritta.</b>	
9. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.	10. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, <b>il professionista è tenuto a rispettare le regole emanate dal Consiglio Nazionale in merito all'utilizzo del sigillo e del logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale</b>	
10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.	11. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.	<b>Si chiede di specificare quali riferimenti commerciali o pubblicitari siano oggetto di divieto. Anche quelli relativi a partenariati?</b>

Con osservanza.

f.to

Il Presidente ANC - *Dott. Marco Cuchel (ODCEC Livorno)*

Il Presidente ANDOC - *Dott. Mario Michelino (ODCEC Napoli)*

Il Presidente UNICO - *Dott. Domenico Posca – (ODCEC Napoli)*